

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 13522 65/2018.11 del 20 GIU. 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: I.A.C.P di Agrigento. Attività professionale di avvocato dipendente. Assegnazione incarichi gestionali-amministrativi. Quesito.

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3 - Vigilanza Enti
Palermo
(Rif. Prot. 28803 del 6.6.2018)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla compatibilità dell'attività gestionale-amministrativa con l'incarico conferito ad un funzionario direttivo avvocato, dipendente dello I.A.C.P. di Agrigento.

Premessa un'ampia disamina sulla normativa di settore e sulla recente giurisprudenza pronunciata sulla materia, vengono manifestati taluni dubbi circa la compatibilità dell'incarico conferito che, ad avviso di codesto richiedente, si porrebbe in contrasto con i principi di autonomia ed indipendenza, tipici della professione forense, *“dovendosi escludere che a carico dell'avvocato dell'ufficio legale interno all'ente possa essere assegnata qualunque attività amministrativo-gestionale, non attinente l'attività professionale o comunque contraria alle regole deontologiche”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 31.12.2012, n. 247, prevede che per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, *“gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con*

Ag

MA

specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale".

Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata non sembra destare dubbi interpretativi di alcun genere, atteso che, tra le condizioni richieste per l'iscrizione all'albo è prevista la forma esclusiva delle funzioni svolte. E', cioè, necessario, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, che il richiedente non sia "semplicemente" in rapporto di lavoro con l'ente pubblico, ma è altresì indispensabile che l'attività dallo stesso prestata sia esercitata in forma esclusiva e, conseguentemente, con esclusione di qualsivoglia ulteriore prestazione svolta al di fuori dell'ufficio legale di appartenenza stabilmente costituito ¹ (come nel caso di attività gestionali di natura amministrativa non sussumibili tra le attività forensi *strictu sensu* considerate di patrocinio legale e attività consultiva).

In tal senso depone anche il primo comma dell'articolo 23 citato che consente l'iscrizione nell'albo speciale a condizione che all'avvocato venga affidata la "trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente" (e cioè soltanto quelli dell'ufficio di appartenenza).

Conseguentemente, ed in riferimento alla fattispecie posta all'attenzione dello scrivente, è evidente che lo svolgimento di mansioni non rientranti appieno nell'attività forense, non risultano compatibili con il dettato normativo.

Per altro verso si ritiene opportuno sottolineare che la giurisprudenza formatasi in materia ha più volte ribadito che "*gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'ente stesso, a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni*" (C. Cost. 91/2013).

La stabile costituzione dell'ufficio legale è, quindi, il primo dei requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico, ed in tal senso "*deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente*

¹ Cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 15-09-2010, n. 19547: "*L'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici - nel caso di specie istituto di credito di diritto pubblico - richiede, quale presupposto imprescindibile la «esclusività» dell'espletamento da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente presso il quale prestano la propria opera, risultando incompatibile, a tal fine, lo svolgimento di attività gestionali, nella fattispecie attività di coordinamento inerenti ad uffici, funzioni e strutture per l'area territoriale Sicilia della banca Monte dei Paschi di Siena.*"

Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 16-07-2008, n. 19497.

pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma" (Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 114 del 22.7.2015).

Al vertice dell'Ufficio legale non può, quindi, che essere posto un avvocato iscritto all'albo, non potendosi configurare un ufficio legale formato da avvocati iscritti nell'elenco speciale, posti sotto la direzione ed il coordinamento di un dirigente amministrativo.

Pertanto, anche il semplice inserimento dell'ufficio legale in una struttura amministrativa più ampia, alle dirette dipendenze dell'apparato amministrativo, è stato riconosciuto come elemento idoneo a diluire, e quindi a compromettere, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato (in tal senso Cons. di Stato sez. V, 16.9.2004, n. 6023; T.A.R. Salerno, 18.1.2011, n. 75).

"Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità dell'avvocato "pubblico", rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'ente in posizione di autonomia e indipendenza, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio dell'attività professionale" (C.N.F. n. 158 del 29.11.2012; n. 133 del 27.11.2009).

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE
Gianluigi M. Amico

